Traduzione C-869/19-1

Causa C-869/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di presentazione:

28 novembre 2019

Giudice del rinvio:

Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna)

Data della decisione di rinvio:

27 novembre 2019

Ricorrente:

L.

Convenuto:

Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U. (Spagna)

(OMISSIS) [identificazione della controversia e del giudice del rinvio]

CORTE SUPREMA

Sezione civile

(OMISSIS) [identificazione dei giudici del rinvio]

A Madrid, il 27 novembre 2019.

(OMISSIS) [identificazione del giudice relatore]

FATTI

UNICO.- Procedimento principale in cui è sollevata la questione pregiudiziale [OR 2]

1.- La sig.ra L. ha presentato un ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 19, del 13 gennaio 2017, emessa dalla Prima Sezione dell'Audiencia Provincial de Valladolid (Corte provinciale di Valladolid, Spagna) (OMISSIS).

- 2.- (OMISSIS) [È] stata esaminata la necessità di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e, a tal fine, è stato deciso di sentire le parti con riguardo a tale domanda.
- 3.- La consumatrice ricorrente ha sostenuto l'opportunità di sottoporre la questione pregiudiziale, mentre l'istituto finanziario convenuto vi si è opposto, in quanto ritiene che «il diritto dell'Unione non possa obbligare un giudice nazionale a disapplicare le norme procedurali interne» come quelle che impongono che le sentenze siano coerenti rispetto alle richieste delle parti.
- **4.-** Le parti nel procedimento principale sono la sig.ra L., in qualità di ricorrente (OMISSIS) e il Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U., in qualità di convenuto (OMISSIS).

ANALISI GIURIDICA

PRIMO. - Esposizione dei fatti

- 1.- Il 22 marzo 2006 l'istituto finanziario Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U. (in prosieguo: il «Banco Ceiss») ha concesso alla sig.ra L. (in prosieguo: la «ricorrente» o la «consumatrice») un mutuo ipotecario di EUR 120 000 per l'acquisto dell'abitazione familiare. La mutuataria aveva l'obbligo di restituire la somma in 30 anni, mediante versamento di 360 rate mensili. Il contratto conteneva le condizioni generali stabilite dal Banco Ceiss.
- 2.- Il tasso d'interesse sul mutuo era pari al 3,350% annuo per il primo anno. Per gli anni successivi, si era stabilito un tasso d'interesse variabile, calcolato sommando lo [OR 3] 0,52% all'Euribor a un anno. Tuttavia, il contratto conteneva una clausola che stabiliva che gli interessi sul mutuo non sarebbero mai stati inferiori al 3% annuo («clausola di tasso minimo»). Quando l'Euribor è diminuito in misura significativa nel 2009, tale clausola ha impedito che gli interessi sul mutuo diminuissero al di sotto del 3% annuo.
- 3.- Nel gennaio 2016 la consumatrice ha avviato un'azione legale nei confronti della banca, chiedendo che la «clausola di tasso minimo» fosse dichiarata nulla, in quanto abusiva per mancanza di trasparenza, dato che la banca non l'aveva adeguatamente informata dell'esistenza di tale clausola e della sua importanza nell'economia del contratto.
- **4.-** Oltre alla nullità della «clausola di tasso minimo», la mutuataria ha chiesto alla banca il rimborso di tutte le somme indebitamente riscosse in ragione dell'applicazione di detta clausola. In subordine ha chiesto che, nel caso in cui il giudice non avesse disposto il rimborso integrale, la banca le rimborsasse gli importi riscossi a partire dal 9 maggio 2013.
- **5.-** Il Banco Ceiss si è opposto al ricorso con atto depositato il 4 marzo 2016. Esso ha sostenuto il carattere non abusivo della «clausola di tasso minimo», dal

momento che la mutuataria era stata informata del fatto che il contratto contenesse tale clausola.

- **6.-** Il Juzgado de Primera Instancia (Tribunale di primo grado, Spagna) ha emesso la sentenza il 6 giugno 2016. Tale sentenza ha dichiarato che la «clausola di tasso minimo» era abusiva per mancanza di trasparenza. Ha tuttavia condannato il Banco Ceiss a restituire alla mutuataria unicamente le somme riscosse in ragione dell'applicazione di detta clausola a partire dal 9 maggio 2013, oltre i relativi interessi, in quanto ha applicato la giurisprudenza stabilita nella sentenza della Prima Sezione del Tribunal Supremo (Corte suprema) n. 241, del 9 maggio 2013. Ha inoltre condannato il Banco Ceiss alle spese legali.
- 7.- Il Banco Ceiss ha impugnato la sentenza di primo grado con atto depositato il 14 luglio 2016. Nel proprio ricorso, esso ha impugnato la decisione che la condannava alle spese, in ragione del fatto che la domanda non era stata accolta totalmente, bensì parzialmente. La mutuataria si è opposta al ricorso con atto depositato il 20 luglio 2016. [OR 4]
- 8.- Prima che l'Audiencia Provincial (Corte provinciale, Spagna) emanasse la sentenza di appello, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza del 21 dicembre 2016, nelle cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15 (EU:C:2016:980). Nel dispositivo di tale sentenza, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE osta ad una giurisprudenza nazionale che limiti nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola solo alle somme versate successivamente alla pronuncia della decisione che ha giudizialmente sancito il carattere abusivo di tale clausola. La giurisprudenza nazionale cui fa riferimento la Corte di giustizia è contenuta nella sentenza della Prima Sezione del Tribunal Supremo (Corte suprema) n. 241, del 9 maggio 2013.
- 9.- L'Audiencia Provincial (Corte provinciale) ha emesso la sentenza che si è pronunciata sul ricorso in appello in data successiva, ossia il 13 gennaio 2017. Essa ha accolto il ricorso in appello giacché l'accoglimento della domanda era stato parziale, e ha revocato la decisione del Juzgado de Primera Instancia (Tribunale di primo grado) che condannava il Banco Ceiss alle spese legali.
- 10. Nella propria sentenza, l'Audiencia Provincial (Corte provinciale) non ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, e non ha riformato la sentenza di primo grado in ordine agli effetti restitutori dell'annullamento della «clausola di tasso minimo» abusiva, in quanto non era oggetto del ricorso.
- 11.- La mutuataria ha impugnato la sentenza dell'Audiencia Provincial (Corte provinciale) dinanzi a questo Tribunal Supremo (Corte suprema). Nel ricorso, la mutuataria sostiene che la sentenza impugnata, dal momento che non ha applicato la giurisprudenza stabilita nella sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016 e non ha disposto d'ufficio il rimborso integrale delle somme pagate in

applicazione della «clausola di tasso minimo», viola, in particolare, l'articolo 1303 del Código Civil (codice civile) spagnolo (che disciplina gli effetti restitutori connessi alla nullità di obbligazioni e contratti) in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE, che dispone che i consumatori non sono vincolati dalle clausole abusive. [OR 5]

12.- La banca convenuta si è opposta al ricorso. Essa ha sostenuto che la domanda della consumatrice viola il principio di congruenza, in quanto quest'ultima non ha impugnato la sentenza di primo grado per contestare la limitazione nel tempo degli effetti restitutori della nullità della clausola, sicché l'Audiencia Provincial (Corte provinciale) non poteva disporre la restituzione totale connessa alla dichiarazione di abusività della clausola.

SECONDO.- *Diritto dell'Unione*

1.- La norma del diritto dell'Unione la cui interpretazione solleva dubbi in relazione agli effetti della dichiarazione di abusività della «clausola di tasso minimo» è l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che dispone:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

2.- Il dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15 (EU:C:2016:980), dispone quanto segue:

«L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che osta ad una giurisprudenza nazionale che limiti nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione giudiziale del carattere abusivo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, di una clausola contenuta in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista, alle sole somme indebitamente versate in applicazione di una siffatta clausola successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo».

TERZO.- Contesto giuridico nazionale in cui si inserisce il procedimento principale

1.- L'articolo 1303 del codice civile spagnolo stabilisce l'obbligo di restituzione come conseguenza della dichiarazione di nullità di un'obbligazione e prevede che: [OR 6]

«Dichiarata la nullità di un'obbligazione, i contraenti devono provvedere alla reciproca restituzione di quanto ha costituito l'oggetto del contratto, con i relativi frutti, nonché il prezzo, inclusi gli interessi, fatto salvo quanto disposto dai seguenti articoli».

- 2.- La sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) n. 241, del 9 maggio 2013 (ES:TS:2013:1916) ha dichiarato la nullità delle «clausole di tasso minimo» contenute nelle condizioni generali di alcuni contratti stipulati con i consumatori dalle banche convenute in un'azione collettiva, per mancanza di trasparenza, ma ha limitato nel tempo gli effetti restitutori di tale nullità, giacché ha ritenuto che essi non incidessero sui pagamenti effettuati prima della data di pubblicazione della sentenza. Diverse sentenze successive hanno confermato tale orientamento giurisprudenziale.
- 3.- La sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016 ha dichiarato che la limitazione nel tempo degli effetti della restituzione prevista da tale giurisprudenza è contraria all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE. La Prima Sezione del Tribunal Supremo (Corte suprema), a partire dalla sua sentenza n. 123, del 24 febbraio 2017, ha modificato il proprio orientamento e l'ha adattato alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
- 4.- Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato tale sentenza, dinanzi ai giudici spagnoli erano pendenti decine di migliaia di controversie aventi ad oggetto la nullità delle clausole abusive, la maggior parte delle quali relative alle «clausole di tasso minimo», talune ancora in primo grado, altre già in appello o in cassazione. In molte di tali controversie, i consumatori, nella loro domanda principale o subordinata, avevano chiesto che la ripetizione dell'indebito fosse limitata agli importi successivi al 9 maggio 2013. Tale richiesta veniva formulata ai sensi della giurisprudenza stabilita nella sentenza della Prima Sezione del Tribunal Supremo (Corte suprema) n. 241, del 9 maggio 2013, giacché la sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016 non era ancora stata emessa.
- 5.- Ciò è quanto avvenuto con riguardo al ricorso proposto dalla consumatrice nel presente procedimento, la quale ha chiesto la restituzione limitata nel tempo in subordine rispetto alla restituzione totale. Quando la consumatrice ha scelto di non impugnare la sentenza di primo grado che ha respinto la sua domanda principale e accolto solo la sua domanda [OR 7] subordinata, la sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016 non era stata ancora emessa, sicché la sentenza del tribunale di primo grado era conforme alla giurisprudenza nazionale. La banca convenuta è stata l'unica ad impugnare la sentenza, chiedendo la revoca della sua condanna alle spese.
- **6.-** In altri casi, i consumatori avevano chiesto nei propri ricorsi la restituzione totale di quanto indebitamente pagato, senza impugnare la sentenza che, pur dichiarando la nullità della clausola, limitava nel tempo la restituzione delle somme versate ai sensi della clausola, in ragione della giurisprudenza nazionale

risalente alla sentenza della Prima Sezione del Tribunal Supremo (Corte suprema) n. 241, del 9 maggio 2013, la quale limitava la restituzione alle somme versate successivamente a tale data, di modo che solo le banche convenute hanno impugnato la suddetta sentenza.

- 7.- Nelle controversie in cui si sono verificate tali circostanze, è stato spesso sollevata la questione se i consumatori, dopo aver presentato il proprio ricorso o aver accettato la sentenza di primo grado che limitava l'effetto restitutorio della «clausola di tasso minimo», possano modificare la propria domanda alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016 e chiedere la restituzione integrale di quanto indebitamente pagato.
- 8.- Ci si è inoltre chiesti se, anche laddove il consumatore non abbia impugnato la sentenza che limita nel tempo gli effetti restitutori connessi alla dichiarazione di abusività, in quanto la suddetta sentenza della Corte di giustizia non era stata ancora pronunciata, e l'abbia impugnata solo l'istituto finanziario, il giudice che si pronuncia sul ricorso in data successiva a tale sentenza della Corte di giustizia debba disporre, anche d'ufficio, la restituzione integrale delle somme indebitamente versate, ai sensi della giurisprudenza stabilita dalla sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016.
- 9.- Il processo civile spagnolo si fonda sul principio dispositivo nonché sui principi della preclusione degli atti processuali, del divieto di mutatio libelli o di mutamento della domanda, della congruenza e, nell'ambito delle impugnazioni e in stretto collegamento con il principio di congruenza, sul principio di divieto della reformatio in peius.
- **10**.- L'articolo 216 della Ley de Enjuiciamiento Civil (codice di procedura civile) dispone quanto segue: **[OR 8]**

«Principio dispositivo.

- «I tribunali civili dirimono le cause di cui sono investiti in base agli elementi di fatto, alle prove e alle domande delle parti, salvo quando la legge dispone diversamente in casi particolari».
- 11.- L'articolo 218, comma 1, del codice di procedura civile dispone quanto segue:

«Esaustività e congruenza delle sentenze. Motivazione.

- «1. Le decisioni giurisdizionali devono essere chiare, precise e corrispondere alle domande giudiziali e alle ulteriori istanze delle parti, dedotte tempestivamente nel procedimento. Esse contengono le declaratorie richieste, e condannano o assolvono il convenuto dirimendo tutti i punti controversi oggetto di discussione.
- (OMISSIS) Il giudice, senza discostarsi dalla causa dell'azione accogliendo elementi di fatto o di diritto distinti da quelli addotti in giudizio dalle parti,

statuisce in conformità alle disposizioni applicabili alla causa, anche qualora non siano state citate o fatte valere correttamente dalle parti».

- **12.** L'articolo 465, comma 5, del codice di procedura civile, con riferimento al ricorso in appello, dispone quanto segue:
- «L'ordinanza o la sentenza emessa in appello deve statuire esclusivamente sui punti e sulle questioni sollevate dal ricorso e, se del caso, dal controricorso o dall'impugnazione di cui all'articolo 461. La decisione non può arrecare danno all'appellante, a meno che il danno non derivi dall'accoglimento dell'impugnazione incidentale dell'appellato».
- **13**.- L'articolo 412, comma 1, del codice di procedura civile dispone quanto segue:

«Una volta che l'oggetto del procedimento è stato stabilito nella domanda giudiziale, nella comparsa di risposta e, eventualmente, nella domanda riconvenzionale, le parti non possono successivamente modificarlo».

- 14.- Il Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna) ha dichiarato che alcuni di tali principi, come il divieto della reformatio in peius e, per taluni aspetti, quello di congruenza, sono ancorati alla Costituzione e in particolare al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva riconosciuto dall'articolo 24 della Costituzione spagnola (il cui equivalente si rinviene nell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Se si ammettesse che gli organi giurisdizionali possano modificare d'ufficio, a danno del ricorrente, la decisione da quest'ultimo impugnata, si introdurrebbe un elemento dissuasivo all'esercizio del diritto alle impugnazioni [OR 9] stabilite dalla legge, incompatibile con la tutela giurisdizionale effettiva che gli organi giurisdizionali sono tenuti a fornire.
- 15.- Tali principi di diritto processuale hanno indotto l'Audiencia Provincial (Corte provinciale) a pronunciarsi esclusivamente sulla domanda sollevata dal Banco Ceiss nel suo ricorso. Sebbene non sussista una motivazione esplicita al riguardo, è evidente che l'Audiencia Provincial (Corte provinciale) non ha disposto il rimborso integrale delle somme percepite dall'istituto finanziario in ragione dell'applicazione della «clausola di tasso minimo» perché la consumatrice non ha impugnato la sentenza di primo grado che ha disposto il rimborso delle sole somme pagate dopo il 9 maggio 2013.
- 16.- La consumatrice, nel proprio ricorso per cassazione, contesta tale operato e sostiene che, dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, l'Audiencia Provincial (Corte provinciale) avrebbe dovuto applicare la giurisprudenza ivi contenuta e disporre d'ufficio il rimborso di tutte le somme pagate ai sensi della «clausola di tasso minimo», incluse quelle anteriori al 9 maggio 2013.
- 17.- Nella presente fattispecie, come in molti altri casi pendenti dinanzi ai giudici spagnoli, si produce un contrasto tra il principio di non vincolatività per i

consumatori delle «clausole di tasso minimo» abusive, che esclude la possibilità di limitare temporalmente la restituzione degli importi indebitamente pagati, e i principi processuali del dispositivo, di preclusione, di congruenza e il divieto della reformatio in peius.

QUARTO.- Dubbi interpretativi alla base della prima questione pregiudiziale.

- 1.- Questo Tribunal Supremo (Corte suprema) sottopone la presente questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in quanto nutre dubbi in ordine alla compatibilità dei principi del dispositivo, di congruenza e di divieto della reformatio in peius di cui agli articoli 216, 218, comma 1 e 465, comma 5, del codice di procedura civile con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE.
- 2.- La Corte di giustizia ha stabilito che tale divieto di reformatio in peius si basa sui principi del rispetto dei diritti della difesa, della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento (sentenza del 25 novembre 2008, causa C-455/06, punto 47, EU:C:2008:650). [OR 10]
- 3.- La Corte di giustizia ha altresì stabilito che la tutela del consumatore non è assoluta, e che, in forza del principio dell'autonomia istituzionale e procedurale degli Stati membri, il diritto nazionale determina le norme di procedura per le azioni, al fine di salvaguardare i diritti spettanti ai soggetti in conformità con il diritto dell'Unione. Tuttavia, tale autonomia procedurale non può creare ostacoli che impediscano l'effettività del diritto dell'Unione. Né le domande fondate sui diritti conferiti dal diritto dell'Unione possono essere trattate in modo meno favorevole rispetto a domande analoghe fondate sul diritto nazionale.
- 4.- Per quanto riguarda le clausole abusive, la sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016 (cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15) ha ritenuto ragionevolì alcune limitazioni dell'effettività del principio di non vincolatività per i consumatori delle clausole abusive, come, in particolare, quelle risultanti dall'autorità di cosa giudicata (punto 68 della sentenza) o dalla fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza (punto 69 della sentenza).
- 5.- In recenti sentenze, la Corte di giustizia ha ribadito l'importanza, sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali, del principio dell'autorità di cosa giudicata, poiché, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenza del 24 ottobre 2018, causa C-234/17, EU:C:2018:853), di modo che il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una

situazione nazionale contrastante con detto diritto (sentenza del 29 luglio 2019, causa C-620/17, EU:C:2019:630).

- 6.- Nell'ordinamento giuridico spagnolo, il ricorso in appello consente di impugnare separatamente i diversi capi della sentenza (articolo **[OR 11]** 458, comma 2, del codice di procedura civile). Se un capo non viene impugnato da nessuna delle parti, il giudice d'appello non può disapplicarlo o riformarlo. Si tratta di una norma che presenta una certa somiglianza con il principio di autorità di cosa giudicata in ragione del fondamento e dello scopo perseguito.
- 7.- Da questo contrasto tra i principi procedurali basati sulle esigenze di certezza del diritto, buona amministrazione della giustizia e rispetto del giusto processo con le dovute garanzie, connessi al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, da un lato, e il principio di effettività del diritto dell'Unione, dall'altro, sorgono i dubbi sulle limitazioni che le norme procedurali che stabiliscono il principio del dispositivo nonché i principi di congruenza e il divieto della reformatio in peius comportano per l'effettività del principio di non vincolatività delle clausole abusive per i consumatori. Come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 21 dicembre 2016, quest'ultimo principio è incompatibile con la fissazione di limiti temporali per la restituzione integrale delle somme indebitamente pagate dal consumatore in ragione dell'applicazione di una clausola abusiva, ma non è assoluto, e presenta limiti connessi al principio di buona amministrazione della giustizia, tra cui l'autorità di cosa giudicata o la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza.
- 8.- Tali dubbi si concretizzano, con riferimento al ricorso in cui è sollevata la questione pregiudiziale, nel quesito se, una volta emessa la sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, il giudice investito di un ricorso proposto esclusivamente dalla banca convenuta debba disporre il rimborso integrale delle somme riscosse dalla banca in forza della clausola abusiva, qualora il consumatore non abbia impugnato la sentenza, peggiorando così la situazione del ricorrente.

DISPOSITIVO

[OR 12] LA SEZIONE DISPONE: Per questi motivi, la Prima Sezione Civile del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) decide di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE osti all'applicazione dei principi procedurali del dispositivo, di congruenza e del divieto della reformatio in peius, che impediscono al giudice adito con un ricorso proposto dalla banca avverso una sentenza che ha limitato nel tempo la restituzione delle somme indebitamente pagate dal consumatore in ragione di una «clausola di tasso minimo» dichiarata nulla, di ordinare il rimborso integrale di tali somme e quindi di peggiorare la posizione del ricorrente, per il motivo che tale limitazione non è stata impugnata dal consumatore.

(OMISSIS)

(OMISSIS) [Formule finali e firma]

